

# LA SUCCESSIONE E RELATIVA IMPOSTA

(a cura della Dott.ssa Giorgia Marrella)

Con l'espressione *successione legittima* (art. 565 c.c.) si intende successione per volontà di legge, i cui presupposti sono principalmente tre:

- Morte del *de cuius* senza testamento;
- Esistenza di un testamento privo di disposizioni patrimoniali oppure di un testamento nullo;
- Esistenza di un testamento che riporta disposizioni solo per alcuni beni, detti "beni legati", del *de cuius*.

Sono successori legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti ed i parenti entro il 6° grado.

Con l'espressione *successione testamentaria* (art. 565 c.c.) si ha una differenziazione dalla fattispecie precedentemente detta, in quanto questa avviene mediante un negozio giuridico unilaterale, unipersonale, non recettizio, gratuito, revocabile e modificabile: il testamento, la cui definizione è:

*“Atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”* (art. 587 c.c.).

L'**accettazione**, è la dichiarazione di volontà del *chiamato*, diretta all'acquisizione dell'eredità, la quale non può essere *parziale* ed è *irrevocabile*. L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione. In tal modo l'ordinamento impedisce qualsiasi interruzione di continuità nella titolarità dei rapporti giuridici del *de cuius*. L'accettazione può essere pura e semplice con la conseguente confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto, oppure può essere con beneficio di inventario, ovvero quando l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del *de cuius*, per circoscrivere le conseguenze economiche negative derivanti da un patrimonio in cui l'attivo risulti inferiore del passivo.

La normativa relativa all'imposta sulle successioni è stata raccolta nel testo unico approvato con il **D.Lgs. 346/1990**, secondo il quale il tributo colpisce *"trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte [...]"*.

L'**imposta**, secondo quanto disposto dall'art. 1, si applica infatti ai trasferimenti di beni e di diritti per *mortis causa*, anche se essi si trovano fuori dal territorio dello Stato.

Per quanto concerne le successioni il **presupposto** del tributo é la semplice apertura della successione, prescindendo dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede. Sono **soggetti passivi** dell'imposta: gli eredi (o meglio i chiamati all'eredità) ed i legatari (limitatamente ai beni loro legati).

La **base imponibile** su cui calcolare l'imposta é costituita dal valore delle quote ereditarie, dato dalla differenza tra il valore dei beni e diritti (alla data di apertura della successione), e l'ammontare delle passività e degli oneri ammessi in deduzione.

Una volta determinata la base imponibile l'**aliquota** varia in base al grado di parentela tra il defunto e l'erede; esistono infatti le seguenti franchigie:

- €. 1.000.000 per il coniuge ed i parenti in linea retta, con aliquota del 4% per l'eccedenza;
- €. 100.000 per fratelli e sorelle, con aliquota del 6% per l'eccedenza;
- Altri parenti fino al 4° grado non hanno franchigia e hanno un aliquota del 6%, mentre tutti gli altri soggetti chiamati all'eredità hanno un aliquota dell'8% anche essi senza franchigia.

Entro 12 mesi dall'apertura della successione occorre presentare alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione, la quale però non va presentata nel caso in cui l'eredità sia devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non superi i 100.000 euro, né comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

La **liquidazione dell'imposta** viene poi notificata ai soggetti obbligati al pagamento mediante *avviso di liquidazione* entro i tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione.

## I GRADI DELLA PARENTELA

**Parentela:** E' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, ad esempio: padre-figlio; nonno-nipote (art. 74 c.c.).

**Parentela legittima:** si estende fino al 6° grado (art. 77 c.c.).

**Parentela naturale:** E' limitata tra il genitore e il figlio naturale (ossia nato fuori dal matrimonio) riconosciuto o giudizialmente dichiarato (artt. 258 e 277 c.c.).

**Affinità:** é il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui uno é parente di uno dei coniugi, egli é affine all'altro coniuge (art. 78 c.c.).

### **SOGGETTO:**

**genitori**

**figli**

**fratelli e sorelle**

**nonni**

**nipoti**

**bisnonni**

**bisnipoti**

**nipoti (figli di fratelli)**

**pronipoti (figli di figli di fratelli)**

**figli di pronipoti**

**zii paterni e materni**

**cugini**

**figli di cugini**

**figli di figli di cugini**

**prozii (fratelli dei nonni)**

**cugini dei genitori**

**figli dei cugini dei genitori**

### **GRADO:**

parenti in linea retta ascendente di 1° grado

parenti in linea retta discendente di 1° grado

parenti in linea collaterale di 2° grado

parenti in linea retta ascendente di 2° grado

parenti in linea retta discendente di 2° grado

parenti in linea retta ascendente di 3° grado

parenti in linea retta discendente di 3° grado

parenti in linea collaterale di 3° grado

parenti in linea collaterale di 4° grado

parenti in linea collaterale di 5° grado

parenti in linea collaterale di 3° grado

parenti in linea collaterale di 4° grado

parenti in linea collaterale di 5° grado

parenti in linea collaterale di 6° grado

parenti in linea collaterale di 4° grado

parenti in linea collaterale di 5° grado

parenti in linea collaterale di 6° grado